

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 18880/GRFVG del 14/04/2025

SAPI - UD/AIA/121-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14 novembre 2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI, alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state

emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1693 del 22 settembre 2015, con il quale la Società OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale

nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 19, identificata dal codice fiscale 02048390302, è stata autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 16;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 969 del 22 aprile 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1693/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2246 del 3 giugno 2020, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1693/2015, come modificata con il decreto n. 969/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1515 del 30 marzo 2022, con il quale sono stati prorogati termini di prescrizioni ed è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1693/2015, come modificata con i decreti n. 969/2016 e n. 2246/2020;

Atteso che con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la domanda del 21 novembre 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 24 novembre 2023, assunta al protocollo regionale n. 721042 del 27 novembre 2023, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1693/2015, come modificata ed aggiornata, con i decreti n. 969/2016, n. 2246/2020 e n. 1515/2022, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota del 30 novembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 732865, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni alla documentazione presentata per il rinnovo dell'AIA, inerenti la ricevuta di pagamento, Sintesi non tecnica e schede riassuntive;

Vista la nota prot. n. 767045 del 13 dicembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha chiesto al Gestore di trasmettere nuovamente la documentazione per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in quanto il link indicato nella nota del 21 novembre 2023 per la trasmissione della documentazione stessa è risultato scaduto prima della corretta acquisizione;
- 2) ha precisato che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione della documentazione richiesta;

Vista la nota del 14 dicembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 769681, n. 769687 e n. 769747, con la quale il Gestore ha ritrasmesso la documentazione relativa alla richiesta di riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Viste la nota prot. n. 775783 del 15 dicembre 2023 e la nota prot. n. 24724 del 15 gennaio 2024, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- 2) ha inviato al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A. , al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tutta la documentazione relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dal Gestore;
- 3) ha convocato, per il giorno 7 marzo 2024, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dall'AIA;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 4 marzo 2024, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 7 marzo 2024, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che il Gestore ha versato la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 2.462,50;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:
 - a) della nota prot. 97674 del 15 febbraio 2024, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione ha comunicato di non rilevare motivi e/o pareri ostativi al riesame dell'AIA in argomento.
 - b) della nota prot. n. 2787 del 7 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 83158 dell'8 febbraio 2024, con la quale il Comune di San Giorgio di Nogaro ha espresso il parere di competenza;
 - c) della nota prot. n. 26346 del 5 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 76071, con la quale il Gestore del servizio idrico integrato CAFC S.p.A. ha formulato richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa dal Gestore;

d) della nota prot. n. 7368 / P / GEN/ AIA del 7 marzo 2024, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 153775, con la quale ARPA FVG ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla documentazione trasmessa dal Gestore;

3) il rappresentante della Regione ha messo in evidenza che dalla documentazione presentata dal Gestore, risulta che nella situazione attuale l'impianto non è in grado di rispettare il BAT-AEL relativo alla BAT 32 e, in particolare, alle perdite di esano per la lavorazione della soia;

4) la Conferenza di servizi:

a) ha ritenuto necessario, relativamente al non rispetto del BAT-AEL, che il Gestore trasmetta un progetto di adeguamento, sia di carattere impiantistico che di tipo gestionale, completo di valutazione di fattibilità tecnico economica e cronoprogramma, al fine di rispettare i limiti di emissione corrispondenti ai BAT-AEL;

b) ha chiesto al Gestore, in riferimento al rifacimento della pavimentazione tra il capannone deposito farine e il reparto estrazione, comunicata con nota del 14 giugno 2023 e alla proposta di realizzazione di un bacino di raccolta isolato per le acque meteoriche ricadenti in tale area e potenzialmente dilavanti farine disperse, di fornire un aggiornamento sulla valutazione della necessità di realizzare un siffatto sistema di trattamento delle acque di prima pioggia ed un aggiornamento sugli interventi eseguiti. Nel caso in cui ci fosse la necessità di realizzare l'intervento, il Gestore deve trasmettere un progetto completo di cronoprogramma per la realizzazione;

c) ha chiesto al Gestore, sempre in riferimento alla gestione delle acque di dilavamento, di trasmettere una relazione di verifica di conformità alle disposizioni del Piano regionale di Tutela delle Acque (PRTA) di cui al D.P. Reg. n.74 del 20/3/2018;

d) a seguito di ampia discussione ha ritenuto necessario, al fine del completamento dell'esame istruttorio, che il Gestore trasmetta, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, la documentazione integrativa richiesta dal CAFC S.p.A. e da ARPA FVG con le proprie note e dalla Regione in sede di Conferenza;

Vista la nota prot. n. 184932 del 20 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A. , al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 7 marzo 2024 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota regionale, i chiarimenti e le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

1) con nota del 7 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC il 10 giugno 2024, assunta al protocollo regionale n. 367343 del 10 giugno 2024, il Gestore:

a) ha fornito alcuni chiarimenti richiesti da ARPA FVG, inerenti i lavori di rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo nella porzione di piazzale fra il reparto estrazione ed il capannone di deposito delle farine e la modifica delle tubazioni e dei pozzetti del piazzale;

b) ha chiesto, in merito alle altre richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate in sede di Conferenza di servizi, una proroga di 60 giorni per l'invio degli stessi, in considerazione della molteplicità degli aspetti da esaminare e al fine di effettuare gli approfondimenti necessari per poter rispondere in maniera compiuta a tutte le richieste;

2) con nota prot. n. 373095 del 12 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta, fissando al giorno 18 agosto 2024, il termine per la presentazione delle integrazioni richieste con la nota regionale del 20 marzo 2024;

3) con nota del 7 agosto 2024, trasmessa a mezzo PEC l'8 agosto 2024, assunta al protocollo regionale n. 489477 dell'8 agosto 2024, il Gestore ha chiesto un'ulteriore proroga di 60 giorni al fine di poter completare la documentazione e rispondere puntualmente alle richieste di integrazioni;

4) con nota prot. n. 509327 del 22 agosto 2024, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore l'ulteriore proroga richiesta, fissando al giorno 17 ottobre 2024, il termine per l'invio delle integrazioni richieste con la nota regionale del 20 marzo 2024;

5) con nota del 17 ottobre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 636086 del 18 ottobre 2024, il Gestore ha inviato le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

Vista la nota prot. n. 789910 dell'11 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa presentata dal Gestore con la nota del 17 ottobre 2024;

2) ha convocato, per il giorno 6 febbraio 2025, la seconda Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 30 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC il 31 gennaio 2025, assunta al protocollo regionale n. 78064 del 31 gennaio 2025, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa volontaria, comprendente una planimetria dell'impianto con rete acque industriali, un aggiornamento in merito all'applicazione delle BAT ed al raggiungimento dei limiti di emissione corrispondenti ai BAT-AEL, con particolare riferimento agli interventi previsti per il miglioramento delle perdite di esano, l'evidenza dei titoli di disponibilità delle aree su cui insite l'installazione, la revisione 1 dell'estratto topografico e mappa catastale (All. 7), la revisione 2 della planimetria relativa alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti (All. 15) e la revisione 2 del Piano di Monitoraggio e controllo (All. 5);

Vista la nota prot. n. 86145 del 3 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa volontaria presentata dal Gestore con la nota del 30 gennaio 2025;

Vista la nota del 4 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC il 5 febbraio 2025, assunta al protocollo regionale n. 100015 del 6 febbraio 2025, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 152/2006, una deroga fino al 31 ottobre

2026 ai limiti di emissione fissati, in condizioni di "normale esercizio", dalle BAT-AEL relative alla BAT 32, previsti alla Tabella 22 "perdite di esano" della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Verbale della seconda Conferenza di servizi del 6 febbraio 2025, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 7999 dell'8 gennaio 2025, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, con prescrizione, al rinnovo dell'AIA;

b) della nota prot. n. 26250 del 30 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 844268, con la quale il Comune di San Giorgio di Nogaro ha comunicato che con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 25 novembre 2024 è stata adottata la variante n. 2 al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) e che non sussistono motivi ostativi, anche in relazione agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto n. 1265/1934;

c) della nota prot. n. 24873 del 5 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 100157 del 6 febbraio 2025, con la quale il gestore del servizio idrico integrato CAFC S.p.A. ha comunicato di non ravvisare, per quanto di competenza, elementi ostativi all'assenso del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA e ha proposto delle prescrizioni;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 3900 / P / GEN/ PN del 6 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 100299, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha espresso il parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC) e ha proposto delle prescrizioni;

3) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto, quindi, alla sua approvazione;

4) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione integrata ambientale alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 129548 del 14 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 6 febbraio 2025 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1693 del 22 settembre 2015, come modificata ed aggiornata, con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 969 del 22 aprile 2016, n. 2246 del 3 giugno 2020 e n. 1515 del 30 marzo 2022;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A. con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 16, identificata dal codice fiscale n. 02048390302, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1693 del 22 settembre 2015, come modificata ed aggiornata, con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 969 del 22 aprile 2016, n. 2246 del 3 giugno 2020 e n. 1515 del 30 marzo 2022, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via Ettore Majorana, 16, alle condizioni di cui agli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1693 del 22 settembre 2015, n. 969 del 22 aprile 2016, n. 2246 del 3 giugno 2020 e n. 1515 del 30 marzo 2022.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:

- 1) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006).
- 2) l'autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del presente decreto).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera

installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare.

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento di ARPA competente per territorio e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA competente per territorio, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Oleificio San Giorgio S.p.A., al Comune di San Giorgio di Nogaro, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)

ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore "OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A." è ubicata nella parte centro-meridionale della Zona Industriale Aussa-Corno (ZIAC) nel Comune di San Giorgio di Nogaro, Udine, in via Ettore Majorana a cui si accede da Via Fermi (SR. UD 80).

Dal punto di vista urbanistico l'area dello stabilimento è classificata D1. aree degli agglomerati industriali di interesse regionale (Zona Industriale Aussa-Corno).

Dal punto di vista catastale l'area dello stabilimento è individuata dai seguenti mappali:

	Foglio mappale	Particella catastale
Comune di San Giorgio di Nogaro sezione urbana B,	5	186, 686, 717, 719, 723, 725, 727, 728, 729, 731

CICLO PRODUTTIVO

L'attività produttiva dello stabilimento consiste nell'estrazione di olio da semi vegetali producendo principalmente:

- Olio grezzo e raffinato
- Farina da estrazione

Come tale l'Installazione rientra nella categoria 6.4.b di cui all'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06:

"Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: (omissis) 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno".

Il Gestore dichiara che la capacità di produzione di prodotti finiti dello stabilimento, valore riferito alla soglia dell'attività IPPC di cui al punto 6.4 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 è quella indicata nella seguente tabella:

Prodotto	Mg al giorno
farine	800*
Olio alimentare	200*
Olio raffinato	
totale	1000

Nota * Si precisa che, pur restando invariata la capacità produttiva di 1000 t/giorno, le proporzioni fra farina e olio cambiano sostanzialmente a seconda del seme. Quelle indicate nella tabella soprastante si riferiscono alla produzione di olio di soia, ma ad esempio il girasole rende ca. il 35% di olio (vs. 20% della soia). La produzione di 1000 Mg/giorno va pertanto considerata come complessiva di olio e farine.

Oltre olio e farina dal ciclo produttivo sono inoltre generati i seguenti sottoprodotti:

- Materiale sopravaglio (stecchi, legnetti) dalla fase di stoccaggio;
- Buccette dalla fase di preparazione;
- Lecitine, oleine e terre decoloranti dalla fase di raffinazione degli oli.

Di seguito sono riassunte le fasi del processo produttivo:

Fase A (Stoccaggio Seme)

I semi in arrivo in arrivo nello stabilimento sono scaricati entro apposite fosse dalle quali, mediante trasportatori interni (redler, coclee ed elevatori a tazze), vengono stoccati entro sili in attesa della lavorazione.

Prima dello stoccaggio, per taluni tipi di seme vengono effettuate delle lavorazioni preliminari, quali:

- l'essiccazione per i semi che giungono ancora umidi allo stabilimento; sono presenti due essiccatori, dei quali uno specifico per il germe di mais;
- la prepulitura effettuata con vagli che elimina parte dei materiali estranei, come foglie e rametti.

Fase B (Preparazione) e Fase I (Spremitura)

In questa fase i semi vengono preparati alla successiva fase di estrazione, trattandoli in modo da renderli più porosi ed aumentare il più possibile la superficie di contatto col solvente, facilitando quindi l'estrazione dell'olio. Nel primo stadio i semi passano attraverso l'impianto di pulizia, dove vengono privati dalle impurità mediante flusso d'aria, prima di essere inviati ai 6 impianti di separazione/vagliatura con tarara, di cui 4 utilizzati per semi di soia e 2 per quelli di girasole. Tali impianti sono dotati di sistemi di abbattimento differenziati per le due tipologie, ovvero cicloni e filtri a maniche per la soia e solo ciclone per il girasole, le cui bucce sono più pesanti.

Successivamente il seme viene rotto in appositi molini ("rompitoi") e fatto fioccare nell'apparecchiatura denominata "flaker", quindi viene condizionato a vapore nei "cocker", pressato e successivamente espanso con vapore negli "expander". Il processo di preparazione sopra descritto varia a seconda del tipo di seme quindi, ad esempio, la fase di pressatura (fase I) non sarà necessaria per la soia, poiché contiene meno olio delle altre tipologie di seme.

All'uscita dal processo si ottiene un pellet che viene asciugato, raffreddato ed inviato alla fase successiva per l'estrazione a solvente.

Le bucce eliminate dagli impianti di separazione/vagliatura sono quindi avviate alla successiva fase di macinazione costituita da un mulino che le frantuma in modo da essere successivamente pellettizzate. La pellettizzazione avviene tramite una cubettatrice, che agisce facendo passare la buccia macinata a pressione attraverso i fori della trafila per creare piccoli cilindri, denominati pellet. Le emissioni prodotte dalla cubettatrice sono convogliate ad apposito impianto di abbattimento a ciclone prima di essere emesse in atmosfera.

Durante il processo i pellet si riscaldano per la pressione esercitata su di essi, pertanto vengono avviati alla successiva fase di raffreddamento (mediante flusso d'aria in controcorrente) prima di essere stoccati all'interno di n. 2 silos a fianco del reparto preparazione, provvisti di appositi filtri a maniche

Fase C (Estrazione a solvente)

I semi pellettizzati vengono immessi nell'estrattore dove vengono irrorati ripetutamente con l'esano, che discioglie i grassi e separa quindi l'olio dal residuo solido denominato farina di estrazione. La miscela di olio ed esano viene inviata quindi all'impianto di distillazione (fase G), mentre la farina esausta al toaster (fase D).

Fase D (desolventizzazione)

La farina esausta, al termine della fase di estrazione, viene immessa nel toaster al fine di eliminarne il contenuto residuo di esano.

All'uscita dal toaster, l'esano è inviato all'impianto di distillazione per essere successivamente reimpiegato nel processo (Fase G), mentre le farine, che conterranno un'umidità residua di ca. 18% saranno inviate all'essiccatore (fase E).

Fase E (asciugatura e raffreddamento)

Le farine sono introdotte nell'essiccatore, che consiste in un cilindro rotante riscaldato da dei fasci tubieri nei quali circola vapore. Il prodotto è in contatto solo con i tubi, non con il vapore che è usato come mezzo riscaldante.

Successivamente la farina viene fatta raffreddare in un apposito impianto mediante passaggio di aria ambiente, ed inviata allo stoccaggio.

Fase F (stoccaggio farine)

Le farine arrivano qui mediante elevatori a tazze, trasportatori redler e nastri dalla fase di raffreddamento.

A seconda della necessità vengono quindi inviati al magazzino farine e/o ai silos di carico per essere poi caricate sugli automezzi.

Fase G (distillazione)

La miscela di olio ed esano proveniente dalla fase di estrazione dell'olio dai semi (Fase C), nonché l'esano prodotto dalla desolventizzazione delle farine (fase D), vengono riscaldati nei distillatori, per separare l'olio dall'esano mediante distillazione. L'esano viene quindi fatto condensare, grazie ad una torre di raffreddamento e poi rimesso in ciclo, mentre l'olio procede alla fase di stoccaggio (fase H).

Fase H (stoccaggio olio)

L'olio di mais colza e girasole provenienti dalla distillazione (fase G), come quello proveniente dalla spremitura (fase I), viene stoccato in attesa di essere inviato al reparto di raffinazione (fase L).

Fase L (raffinazione)

L'olio viene inviato al decanter per eliminare il fondame (farinette) mediante centrifugazione e poi alla centrifuga per il degommaggio mentre l'olio di soia viene passato solo in centrifuga per la separazione delle lecitine e poi avviato allo stoccaggio.

In questa fase vengono effettuati dei trattamenti chimico-fisici finalizzati a rendere l'olio conforme ai successivi utilizzi.

L'olio viene degommato e neutralizzato in centrifuga con dosaggio di soda per catturare i saponi ed acido fosforico per neutralizzare la soda. Quindi viene filtrato con l'ausilio di terre decoloranti ed infine deodorato a 240 °C sotto vuoto spinto. Infine l'olio è raffreddato ed avviato allo stoccaggio.

Le paste saponose derivanti dalla neutralizzazione dell'olio vengono trattate con acido solforico per scindere l'oleina dall'acqua acida che, dopo essere stata neutralizzata con soda, è avviata allo scarico in depuratore.

ENERGIA

Il consumo di energia termica deriva dall'utilizzo del gas naturale metano, che arriva allo stabilimento mediante metanodotto.

Il metano è utilizzato per l'alimentazione di:

- Caldaie industriali;
- Caldaie civili;
- Essiccatori.

L'energia termica impiegata nei processi produttivi e per il riscaldamento dei luoghi di lavoro è prodotta dai seguenti impianti:

Denominazione	descrizione	Potenzialità PTN [MWt]
E19	Caldaia a metano per riscaldamento e acqua calda sanitaria	1,1 MW
E20a	generatore di vapore a bassa pressione (15 bar)	9,65 MW
E20b	generatore di vapore a bassa pressione (15 bar)	9,65 MW

I punti di emissione E19, E20a, E20b rientrano nella definizione di medi impianti di combustione di cui alla lettera gg) bis dell'art 269 del D.lgs 152/06.

EMISSIONI ATMOSFERA

Presso lo stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Abbattimento	Portata di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)
E1a	Aspirazione fossa di scarico seme secco	Filtro a maniche	110.000	5
E1b	Aspirazione fossa di scarico seme secco	Filtro a maniche		5
E2	Impianto prepulitura	Filtro a maniche	12.000	11,5
E3a	Aspirazione fossa di scarico seme verde	Filtro a maniche	60.000	9,5
E3b	Aspirazione fossa di scarico seme verde	Filtro a maniche		9,5
E4a	essiccatoio	ciclone	244.800	30,6
E4b	essiccatoio	ciclone		30,6
E4c	essiccatoio	ciclone		30,6
E5a	Aspirazione fossa di scarico germe di mais	Filtro a maniche	70.000	9,5
E5b	Aspirazione fossa di scarico germe di mais	Filtro a maniche		9,5

E6	Essiccatoio germe di mais	Filtro a maniche	43.250	15,4
E7	impianto di pulizia e macinazione	Filtro a maniche	18.000	16,8
E9	coker	ciclone	6.000	21,3
E10a	Flaker, feeling system expander	Ciclone +scrubber	50.000	16,8
E10b	Flaker, feeling system expander	Ciclone +scrubber		16,8
E11a	raffreddatore	Ciclone +scrubber	20.000	7,3
E11b	essiccatore	Filtro a maniche	20.000	12,7
E12	estrattore	Strippaggio ad olio assorbente	230	8
E15	Silos terre decoloranti	Filtro a maniche	15	/
E16	Impianto scissione paste saponose	Lavaggio vapori	1.000	12
E19	Caldaia raffineria 1,1 MW	/	1.230	9,8
E20a	Caldaia metano 9,65 MW	/	10.850	12,3
E20b	Caldaia metano 9,65 MW	/	10.850	12,3
E23	Impianto di Pulizia/ separazione	ciclone	6.000	30
E24	impianti di separazione/vagliatura	Ciclone + filtro a maniche	18.000	30
E25	impianti di separazione/vagliatura	Ciclone + filtro a maniche	35.000	30
E26	Impianto di separazione/vagliatura + raffreddamento pellet	Ciclone + filtro a maniche	27.000	30
E27	impianti di separazione/ vagliatura	ciclone	30.000	30

All'interno dell'installazione sono altresì presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

punto di emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi
E13	silos stoccaggio scarti e buccette	Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera m) "silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali"
E14	silos carico farine	
E17	Caldaia uffici (0,06 MW)	Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera dd) "Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW"
E18	Caldaia uffici (0,06 MW)	
E21	Gruppo elettrogeno di emergenza (0,2 MW) alimentato a gasolio	Allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/2006 Parte I, comma 1, lettera bb)
E22	Torre di raffreddamento	non rientrante nella definizione di "emissione" Art. 268 comma 1 lettera b), (vapore acqueo)
E32	Torre di raffreddamento	

SCARICHI IDRICI

Le acque reflue di processo vengono trattate dall'impianto di depurazione chimico-fisico presente all'interno dello stabilimento. Prima dello scarico all'interno della fognatura consortile CAFC SpA, sono inoltre presenti una vasca di sedimentazione, un misuratore di portata e il pozzetto di prelievo,

Le acque reflue civili vengono convogliate allo scarico previa immissione in fosse imhoff, installate presso ciascun servizio igienico.

Nella seguente tabella si riporta la descrizione sintetica degli scarichi idrici:

Scarico	Provenienza reflui	Sistema trattamento	di	Corpo recettore
A	<ul style="list-style-type: none"> • acque reflue di processo, provenienti dai reparti di produzione (lavorazione materie prima, lavaggio impianti e pavimentazioni); • acque reflue degli impianti di abbattimento delle emissioni mediante lavaggio ad acqua (scrubber dei reparti di produzione); • acque di prima pioggia dei bacini di contenimento sottesi ad alcuni reparti di produzione e dell'area adibita a deposito temporaneo rifiuti, • acque reflue da impianti tecnologici (blow down torri evaporative, spurgo caldaia, rigenerazione membrane impianto di trattamento acqua di pozzo ad osmosi inversa); 	Impianto di trattamento chimico-fisico	di	Collettore consortile acque nere
	acque reflue civili	Fosse imhoff		
1	acque meteoriche tetti e piazzali	/		Canale colatore consortile n.8
2		/		
3		/		

Nel dettaglio lo scarico A è costituito dai seguenti flussi:

A-D1: acque reflue di processo da reparto estrazione;

A-D2: acque di prima pioggia del bacino di contenimento reparto estrazione;

A-D3: acque reflue tecnologiche derivanti dal blow-down delle torri evaporative;

A-D4: acque reflue di processo ed acque di prima pioggia da reparto preparazione;

A-D5: acque reflue di processo da reparto raffinazione ("fatty trap");

A-D6: acque reflue di processo da reparto raffinazione (neutralizzazione);

A-D7: acque di prima pioggia da piazzola carico olio;

A-D8: acque di prima pioggia del bacino di contenimento serbatoi olio greggio;

A-D9: acque di prima pioggia del bacino di contenimento serbatoi olio raffinato;

A-D10: acque reflue tecnologiche provenienti dalla centrale termica (spurgo caldaia, rigenerazione membrane impianto di trattamento acqua di pozzo ad osmosi inversa);

A-D11: acque di prima pioggia dell'area adibita a deposito temporaneo rifiuti (area 2).

Sistemi di depurazione:

I flussi A-D4 (reparto preparazione), A-D5 più A-D6 (reparto raffinazione), ed A-D7, sono sottoposti a trattamenti preliminari distinti di sedimentazione e separazione liquidi leggeri in 3 impianti di disoleazione.

I flussi A-D1, A-D2, A-D4, A-D5, A-D6, A-D7, A-D8, A-D9, A-D11 sono sottoposti a trattamento depurativo chimico-fisico con funzionamento automatizzato costituito dalle sezioni in serie di: accumulo ed equalizzazione in serbatoio T21 di volume 1500 m3 dotato di sistema di sollevamento mediante elettropompa

– dosaggio prodotti chimici in fase liquida (policloruro di alluminio, idrossido di sodio, polielettrolita anionico/cationico) – reazione chimica per la formazione di coaguli di fango – flottazione ad aria disciolta pressurizzata (DAF) con formazione di letto di fango galleggiante e chiarificazione delle acque sottostanti – estrazione fanghi ad asse orizzontale – sfioro del chiarificato (impianto operante con portata massima Q_{max} 15 m3/h dimensionato su una portata massima di esercizio pari a 20 m3/h).

Le acque degli impianti tecnologici dell'installazione (flussi A-D3 e A-D10) vengono coltate a valle dell'impianto chimico fisico, senza l'interposizione di alcun trattamento depurativo, con portata variabile in funzione dei reparti in esercizio comunque non inferiore al valore massimo Q_{max} 15 m3/h.

Le acque reflue assimilate alle domestiche dei reparti produttivi e degli edifici dell'area d'ingresso allo stabilimento (uffici, laboratorio, spogliatoi, refettorio), sono sottoposte a trattamento di sedimentazione primaria in 5 fosse Imhoff.

Prima del punto di consegna in rete fognaria, i reflui dello scarico A sono sottoposti ad un trattamento di sedimentazione finale (vasca trappola).

EMISSIONI SONORE

Il Comune di San Giorgio di Nogaro è dotato di un Piano di Classificazione Acustica (PCCA), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/06/2015, così come modificato con la Variante n. 2 adottata con Delibera C.C. n. 43 di data 25/11/2024, in base al quale il sito è ubicato in classe VI (aree esclusivamente industriali).

In particolare la variante del Piano Comunale di Classificazione Acustica, con la ridefinizione delle classi acustiche, determina la non applicabilità del limite differenziale in classe VI esclusivamente industriale.

In base ai rilievi fonometrici effettuati per verificare le immissioni sonore attribuibili all'attività produttiva dell'Oleificio San Giorgio S.p.A., riportati nella relazione di data giugno 2023 allegata alla documentazione di riesame, risulta evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione previsti dal P.C.C.A. di San Giorgio di Nogaro (UD) per le rispettive zone assegnate.

RIFIUTI

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non rientra nelle casistiche che richiedono l'applicazione del D.L.105/2015.

BONIFICHE AMBIENTALI

Fino al 2012 il sito era incluso nella perimetrazione del "Sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano" (SIN) di cui al D.M. 83/03.

L'azienda aveva pertanto provveduto ad attivare la procedura di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha mostrato assenza di contaminazione delle matrici ambientali, portando alla "restituzione agli usi legittimi" dell'area.

Con decreto Prot. 3965/TRI/DI/B del 04/12/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il SIN è stato ripermetrato e l'area dello stabilimento ne è stata esclusa.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'Azienda al momento non è in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità d.d. 28/8/2024, eseguita conformemente alla Linea Guida ARPA FVG LG 25.01, trasmessa con l'istanza ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGIO EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS. 152/2006

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT	Descrizione	Applicabilità	Stato di applicazione e note
1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT			
1.1. Sistemi di gestione ambientale			
1	<p>BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:</p>	<p>Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>Applicata con prescrizione</p>
	<p>i) impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione, compresa l'alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione dell'ambiente efficace;</p> <p>ii) un'analisi che comprenda la determinazione del contesto dell'organizzazione, l'individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l'identificazione delle caratteristiche dell'installazione collegate a possibili rischi per l'ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente;</p> <p>iii) sviluppo di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;</p> <p>iv) definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili;</p> <p>v) pianificazione e attuazione delle azioni e delle procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali;</p> <p>vi) determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie;</p> <p>vii) garanzia della consapevolezza e delle competenze necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell'installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione);</p>		<p>L'Azienda al momento non è in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.</p> <p>Tuttavia un sistema di gestione interno è in corso di formalizzazione con i contenuti richiesti, che successivamente valuterà se certificare.</p>

<p>viii) comunicazione interna ed esterna;</p> <p>ix) promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale;</p> <p>x) redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività con impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti;</p> <p>xi) controllo dei processi e programmazione operativa efficaci;</p> <p>xii) attuazione di adeguati programmi di manutenzione;</p> <p>xiii) preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza;</p> <p>xiv) valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e lo smantellamento;</p> <p>xv) attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione, ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED (Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM);</p> <p>xvi) svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;</p> <p>xvii) verifica periodica indipendente (ove praticabile) esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>xviii) valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell'efficacia delle azioni correttive e accertamento dell'esistenza o della possibile comparsa di non conformità simili;</p> <p>xix) riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>xx) seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite.</p>		
---	--	--

	Specificamente per il settore degli alimenti, delle bevande e del latte, la BAT deve inoltre includere nel sistema di gestione ambientale le caratteristiche seguenti:		
	<p>i.un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13);</p> <p>ii.un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15);</p> <p>iii.un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2);</p> <p>iv.un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a).</p>		
2	<p>BAT 2. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>I.Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte, inclusi:</p> <p>a)flussogrammi semplificati dei processi che indichino l'origine delle emissioni;</p> <p>b)descrizioni delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi al fine di prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni.</p> <p>II.Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr. BAT 7).</p> <p>III.Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <p>a) valori medi e variabilità della portata, del pH e della temperatura;</p> <p>b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio TOC o COD, composti azotati, fosforo, cloruro, conduttività) e loro variabilità.</p> <p>IV. Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <p>a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;</p>	<p>Il livello di dettaglio dell'inventario dipende in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>Applicata</p> <p>Sono regolarmente monitorati i consumi di acqua, energia e materie prime, al fine di verificarne gli andamenti e poter programmare eventuali azioni per la loro riduzione.</p> <p>Le informazioni riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi risultano monitorate attraverso il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto annualmente. Ad ogni campagna di monitoraggio vengono aggiornati gli appositi registri predisposti e presenti nel server, in modo da monitorare costantemente</p>

	<p>b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio polveri, TVOC, CO, NOX, SOX) e loro variabilità;</p> <p>c) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (ad esempio ossigeno, vapore acqueo, polveri).</p> <p>V. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l'efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10).</p> <p>VI. Identificazione e attuazione di un'appropriata strategia di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione)</p>		<p>eventuali anomalie.</p> <p>Per quanto riguarda gli inventari dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi, sono predisposti registri informatici in cui vengono inseriti eventuali aggiornamenti.</p>
1.2. Monitoraggio			
3	<p>BAT 3. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione)</p>		<p>Applicata</p> <p>Il flusso in entrata al trattamento viene giornalmente controllato in modo da calibrare al meglio il dosaggio dei chemicals.</p> <p>Anche il flusso per lo stesso motivo è oggetto di monitoraggio.</p> <p>All'uscita dall'installazione e sono effettuati i monitoraggi trimestrali previsti dall'autorizzazione.</p>

4	BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.				Applicata
	Sostanza/Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a	Scarichi industriali in fognatura consortile, non in acque superficiali. Pertanto fra i parametri segnalati risulta da monitorare solamente il cloruro.
	Domanda chimica di ossigeno (COD) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al giorno ⁽⁸⁾	BAT 12	
	Azoto totale (TN) ⁽⁶⁾	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905-1)			
	Carbonio organico totale (TOC) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	EN 1484			
	Fosforo totale (TP) ⁽⁶⁾	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885)			
	Solidi sospesi totali (TSS) ⁽⁶⁾	EN 872			
	Domanda chimica di ossigeno (BOD _n) ⁽⁶⁾	EN 1899-1	Una volta al mese		
	Cloruro (Cl ⁻)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Una volta al mese	/	
<p>(5) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 2, la sostanza in esame nei flussi di acque reflue è considerata rilevante.</p> <p>(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p> <p>(7) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.</p> <p>(8) Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza</p>					

	del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta al mese.					
5	BAT 5. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.				Applicata parametri indicati sono già monitorati con la frequenza prevista	
	Sostanza/Parametro	Lavorazione specifica	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio (⁹)		Monitoraggio associato a
	polveri	Gestione e preparazione di semi, essiccazione e raffreddamento di farine	EN 13284-1	Una volta all'anno		BAT 31
	TVOC	Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali (¹¹)	EN 12619	Una volta all'anno		/
<p>(9) Le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni operative normali. (11) La misurazione viene eseguita durante una campagna di due giorni.</p>						
1.3. Efficienza energetica						
6	BAT 6. Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante.				Applicata con specifica prescrizione	
	tecnica			descrizione		
	a	Piano di efficienza energetica		<p>Nel piano di efficienza energetica, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio per il consumo specifico di energia) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e le relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità dell'installazione.</p>		
	b	Utilizzo di tecniche comuni		<p>Le tecniche comuni comprendono tecniche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -monitoraggio dei consumi (implementati contatori EE e metano) -recupero calore per la sezione di deodorazione 		

			<p>—controllo e regolazione del bruciatore;</p> <p>—cogenerazione;</p> <p>—motori efficienti sotto il profilo energetico;</p> <p>—recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (inclusa la ricompressione meccanica del vapore);</p> <p>—illuminazione;</p> <p>—riduzione al minimo della decompressione della caldaia;</p> <p>—ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore;</p> <p>—preriscaldamento dell'acqua di alimentazione (incluso l'uso di economizzatori);</p> <p>—sistemi di controllo dei processi;</p> <p>—riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa;</p> <p>—riduzione delle perdite di calore tramite isolamento;</p> <p>—variatori di velocità;</p> <p>—evaporazione a effetto multiplo;</p> <p>—utilizzo dell'energia solare.</p>	<p>nel reparto raffineria</p> <p>-Coibentazione delle linee vapore in raffineria</p> <p>-Sostituzione del sistema e della pompa di recupero condense nel reparto estrazione ad alta efficienza</p> <p>Inoltre per quanto riguarda altri punti citati nella tecnica b:</p> <p>-il bruciatore viene periodicamente controllato per l'ottimizzazione della combustione;</p> <p>-i motori vengono progressivamente sostituiti con modelli ad elevata efficienza</p> <p>-gli impianti di illuminazione viene progressivamente sostituiti con modelli ad elevata efficienza</p>
1.4. Consumo di acqua e scarico delle acque reflue				
7	BAT 7. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione.		Applicata	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
	Tecniche comuni		Le acque	

	a	Riciclaggio e riutilizzo dell'acqua	Riciclaggio e/o riutilizzo dei flussi d'acqua (preceduti o meno dal trattamento dell'acqua), ad esempio per pulire, lavare, raffreddare o per il processo stesso.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	derivanti dalle attività di stabilimento sono prevalentemente e quelle utilizzate per il circuito di raffreddamento e per la produzione di vapore.
	b	Ottimizzazione del flusso d'acqua	Utilizzo di dispositivi di comando, ad esempio fotocellule, valvole di flusso e valvole termostatiche, al fine di regolare automaticamente il flusso d'acqua.		
	c	Ottimizzazione di manichette e ugelli per l'acqua	Uso del numero corretto di ugelli e posizionamento corretto; regolazione della pressione dell'acqua.		Il circuito di raffreddamento ricircola le acque finché hanno le caratteristiche
	d	Separazione dei flussi d'acqua	I flussi d'acqua che non hanno bisogno di essere trattati (ad esempio acque di raffreddamento o acque di dilavamento non contaminate) sono separati dalle acque reflue che devono essere invece trattate, consentendo in tal modo il riciclaggio delle acque non contaminate.	La separazione dell'acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue	adatte, poi sono spurgate ed immesse nella rete fognaria, a valle dell'impianto di trattamento interno. Le acque acide derivanti dal reparto
Tecniche relative alle operazioni di pulizia					
	e	Pulitura a secco	Rimozione di quanto più materiale residuo possibile da materie prime e attrezzature prima che queste vengano pulite con liquidi, ad esempio utilizzando aria compressa, sistemi a vuoto o pozzetti di raccolta con copertura in rete.	Generalmente applicabile.	raffineria non hanno caratteristiche compatibili con alcun ulteriore utilizzo, pertanto sono avviate ai trattamenti e poi in fognatura.
	f	Sistemi di piggaggio per condutture	Per pulire le condutture si ricorre a un sistema composto da lanciatori, ricevitori, impianti ad aria compressa e un proiettile (detto anche «pig», realizzato in plastica o miscela di ghiaccio). Le valvole in linea sono posizionate in modo da consentire al pig di passare attraverso il sistema di condutture e di separare il prodotto dall'acqua di lavaggio.		Le acque meteoriche ricadenti sui bacini di contenimento dei reparti sono avviate al trattamento, quelle sulle aree di transito e sui piazzali non interessati da attività sono
	g	Pulizia ad alta pressione	Nebulizzazione di acqua sulla superficie da pulire a pressioni variabili tra 15 bar e 150 bar.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di sicurezza e salute.	

	h	Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell'impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP)	Ottimizzazione della progettazione della CIP e misurazione della torbidità, della conduttività, della temperatura e/o del pH per dosare l'acqua calda e i prodotti chimici in quantità ottimali.	Generalmente applicabile.	convogliate direttamente al canale consortile. I lavaggi nei reparti sono effettuati con getti ad alta pressione. Le acque di risulta sono raccolte da apposite griglie e avviate al depuratore. Nella piazzola di scarico delle lécitine sono inoltre effettuate le operazioni di pulizia di piccolip pezzi
	i	Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel	Utilizzo di schiuma a bassa pressione e/o gel per pulire pareti, pavimenti e/o superfici di attrezzature.		
	j	Progettazione e ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia. Durante l'ottimizzazione della progettazione e della costruzione occorre considerare i requisiti in materia di igiene.		
	k	Pulizia delle attrezzature il prima possibile	Le attrezzature dopo l'uso vengono pulite il prima possibile per evitare che i rifiuti si induriscano.		
1.5. Sostanze nocive					
8	BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				Applicata Applicate tecniche a, c
	tecnica		descrizione		L'Azienda presta
	a	Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti	Rinuncia o riduzione dell'uso di prodotti chimici e/o disinfettanti pericolosi per l'ambiente acquatico, in particolare le sostanze prioritarie considerate nell'ambito della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel selezionare le sostanze occorre considerare i requisiti in materia di igiene		attenzione alla scelta dei prodotti di pulizia, evitando quelli con frasi di rischio inerente la pericolosità per l'ambiente acquatico

			e sicurezza alimentare.	
	b	Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP)	Raccolta e riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la CIP. Nel riutilizzare i prodotti chimici di pulizia occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	
	c	Pulitura a secco	Cfr. BAT 7e.	
	d	Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Cfr. BAT 7 j.	
9	BAT 9. Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.		Descrizione Tra i refrigeranti adatti figurano acqua, biossido di carbonio e ammoniaca.	Non pertinente Il processo produttivo non prevede attività di refrigerazione e congelamento
1.6. Uso efficiente delle risorse				
10	BAT 10. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Applicata
	Tecnica	descrizione	applicabilità	Applicate tecniche b, c
	a	Digestione anaerobica	Trattamento di residui biodegradabili da parte di microrganismi in assenza di ossigeno che dà luogo a biogas e digestato. Il biogas viene utilizzato come combustibile, ad esempio nei motori a gas o nelle caldaie. Il digestato può essere utilizzato ad esempio come ammendante.	<p>Può non essere applicabile a motivo della quantità e/o della natura dei residui.</p> <p>I sottoprodotti derivanti dall'estrazione dell'olio sono venduti ad altre attività, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le farine ad aziende che producono/commercializzano mangimi per animali -materiale sopravaglio e le terre decoloranti al recupero energetico -lecitine e oleine
	b	Uso dei residui	I residui vengono utilizzati, ad esempio, come mangimi per animali.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti legali.
	c	Separazione di residui	Separazione di residui, ad esempio utilizzando paraspruzzi, schermi, ribalte, pozzetti di raccolta, raccoglitori di gocciolamento e trogoli posizionati in modo accurato.	Generalmente applicabile.
	d	Recupero e	I residui della	Applicabile soltanto ai

		riutilizzo dei residui della pastorizzazione	pastorizzazione vengono inviati all'unità di miscelazione e quindi riutilizzati come materie prime.	prodotti alimentari liquidi.	
	e	Recupero del fosforo come struvite	Cfr. BAT 12 g.	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo.	
	f	Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo	Dopo un apposito trattamento, le acque reflue vengono usate per lo spandimento sul suolo al fine di sfruttarne il contenuto di nutrienti e/o utilizzarle.	Applicabile solo in caso di vantaggio agronomico comprovato, basso livello di contaminazione comprovato e assenza di impatti negativi sull'ambiente (ad esempio sul suolo, sulle acque sotterranee e sulle acque superficiali). L'applicabilità può essere limitata dalla ridotta disponibilità di terreni idonei adiacenti all'installazione. L'applicabilità può essere limitata dalle condizioni climatiche locali e del suolo (ad esempio in caso di campi ghiacciati o allagati) o dalla normativa	
1.7. Emissioni nell'acqua					
11	BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.		Applicabilità		Applicata
	Descrizione		Per gli impianti esistenti, la tecnica può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue.		È presente un silo dedicato da 1000 mc che funge da "polmone" per le acque reflue in momenti di particolare piovosità. Tali acque sono avviate al depuratore interno appena possibile.
	La capacità di deposito temporaneo adeguata viene determinata in base a una valutazione dei rischi (considerando la natura degli inquinanti, i loro effetti sull'ulteriore trattamento delle acque reflue, l'ambiente ricevente ecc.).				
	Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo viene effettuato dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).				
12	BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito.				Applicata Applicate

	tecnica	Inquinanti tipicamente interessati	applicabilità	tecniche a, b, c, m È presente il depuratore interno per il trattamento dei reflui industriali prima del loro recapito in fognatura	
	a	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti		Generalmente applicabile
	b	Neutralizzazione	Acidi, alcali		
	c	Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso		
Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)					
	d	Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile.	
Rimozione dell'azoto					
	e	Nitrificazione e/o denitrificazione	Azoto totale, ammonio/ammoniacca	La nitrificazione può non essere applicabile in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l). La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).	
	f	Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica dell'ammonio		Può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa.	
Rimozione e/o recupero del fosforo					
	g	Recupero del fosforo come struvite	Fosforo totale	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo.	

	h	Precipitazione		Generalmente applicabile.	
	i	Rimozione biologica del fosforo intensificata			
	Rimozione dei solidi				
	j	Coagulazione flocculazione	Solidi sospesi	Generalmente applicabile.	
	k	Sedimentazione			
	l	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)			
	m	Flottazione			
	I livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni nelle acque indicati nella Tabella 1 si applicano alle emissioni dirette in un corpo idrico ricevente.				Non pertinente
					Scarico in fognatura
	1.8. Rumore				
13	<p>BAT 13. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <p>—un protocollo contenente azioni e scadenze;</p> <p>—un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore;</p> <p>—un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze;</p> <p>—un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>		<p>Applicabilità</p> <p>La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.</p>		<p>Applicata a seguito di prescrizione</p> <p>l'Azienda si è imposta dei controlli periodici per monitorare l'andamento delle misure correttive applicate (cfr. BAT successiva)</p>
14	<p>BAT 14. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p>				<p>Applicata</p> <p>Applicata tecnica b</p>
	tecnica	descrizione	applicabilità		La criticità legata alla presenza delle
	a) Ubicazione	I livelli di rumore	Per gli impianti esistenti, la		

	adeguata delle apparecchiature e degli edifici	possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi eccessivi.	torri di raffreddamento al confine, non potendo essere spostate è stata risolta con un loro programma di manutenzione rafforzato, soprattutto per quanto riguarda la lubrificazione delle parti meccaniche Gli edifici sono inoltre dotati di pannelli fonoassorbenti.
	b) Misure operative	Queste comprendono: i.ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature; ii.chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii.utilizzo delle apparecchiature da parte di personale esperto; iv.rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v.misure di contenimento del rumore, ad esempio durante le attività di manutenzione.	Generalmente applicabile.	
	c) Apparecchiature a bassa rumorosità	Includono compressori, pompe e ventilatori a bassa rumorosità.		
	d) Apparecchiature per il controllo del rumore	Queste comprendono: i.fono-riduttori; ii.isolamento delle apparecchiature; iii.confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; iv.insonorizzazione degli edifici.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti a causa della mancanza di spazio.	
	e) Abbattimento del rumore	Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe non essere applicabile a causa della	

			manca di spazio.
	1.9. Odore		
15	<p>BAT 15. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <p>—Un protocollo contenente azioni e scadenze.</p> <p>—Un protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.</p> <p>—Un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze.</p> <p>—Un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>	<p>Applicabilità</p> <p>La BAT 15 è applicabile limitatamente ai casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.</p>	<p>Applicata con prescrizione</p> <p>Non sono mai arrivate segnalazioni in tal senso.</p>

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER I MANGIMI PER ANIMALI – NON PERTINENTE
3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DELLA BIRRA – NON PERTINENTE
4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER I CASEIFICI – NON PERTINENTE
5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI ETANOLO – NON PERTINENTE
6. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA TRASFORMAZIONE DI PESCI E MOLLUSCHI – NON PERTINENTE
7. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO – NON PERTINENTE
8. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA MACINATURA DI CEREALI – NON PERTINENTE
9. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA LAVORAZIONE DELLA CARNE – NON PERTINENTE
10. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA LAVORAZIONE DI SEMI OLEOSI E LA RAFFINAZIONE DI OLI VEGETALI

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano alla lavorazione di semi oleosi e alla raffinazione di oli vegetali. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.

BAT	Descrizione	Applicabilità	Stato di applicazione e note
	10.1. Efficienza energetica		
30	<p>BAT 30. Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e nel generare un vuoto ausiliario.</p>		APPLICATA

	Descrizione			
	Il vuoto ausiliario usato per l'essiccazione di oli, la degassificazione di oli o la riduzione al minimo dell'ossidazione dell'olio viene generato da pompe, iniettori di vapore ecc. Il vuoto riduce la quantità di energia termica necessaria per queste fasi del processo.			
	Tabella 19			
	Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia			
	Lavorazione specifica	Unità	Consumo specifico di energia (media annua)	
	Frantumazione e raffinazione integrata di semi di colza e/o girasole	MWh/tonnellata di olio prodotto	0,45-1,05	
	Frantumazione e raffinazione integrata di semi di soia		0,65-1,65	
	10.2. Consumo di acqua e scarico delle acque reflue			
	Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. I livelli indicativi di prestazione ambientale sono presentati nella tabella sottostante.			
	Tabella 20			
	Livelli indicativi di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche			
	Lavorazione specifica	Unità	Scarico di acque reflue specifiche (media annua)	
	Frantumazione e raffinazione integrata di semi di colza e/o girasole	m ³ /tonnellata di olio prodotto	0,15-0,75	
	Frantumazione e raffinazione integrata di semi di soia		0,8-1,9	
	10.3. Emissioni nell'atmosfera			
31	BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			Applicata
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Sono applicate tutte le tecniche indicate in funzione delle specifiche lavorazioni.
	a	Filtro a maniche Cfr. sezione 14.2.	Può non essere applicabile all'abbattimento di polveri appiccicose.	

	b	Ciclone			Generalmente applicabile.			
	c	Scrubber a umido						
	<p>Tabella 21</p> <p>Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri provenienti dalla gestione e dalla preparazione di semi e dall'essiccazione e dal raffreddamento di farine</p>				<p>Il limite di 10 mg/Nmc è già rispettato per tutti i camini sottoposti a monitoraggio.</p>			
	parametro	unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)					
			Impianti nuovi	Impianti esistenti				
	Polveri	mg/Nm ³	2-5	2-10				
	Il limite superiore dell'intervallo è di 20 mg/Nm ³ per l'essiccazione e il raffreddamento di farine							
	10.4. Perdite di esano							
32	BAT 32. Al fine di ridurre le perdite di esano derivanti dalla lavorazione e raffinazione di semi oleosi, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito				<p>Applicata</p> <p>Sono applicate tutte le tecniche indicate.</p>			
	Tecnica		Descrizione					
	a	Flusso in controcorrente di farina e vapore nel desolventizzatore-tostatore	L'esano viene eliminato dalla farina all'interno di un desolventizzatore-tostatore, generando un flusso in controcorrente di farina e vapore					
	b	Evaporazione dalla miscela olio/esano	L'esano viene eliminato dalla miscela olio/esano utilizzando evaporatori. I vapori provenienti dal desolventizzatore-tostatore (miscela vapore/esano) vengono usati per fornire energia termica durante la prima fase dell'evaporazione					
	c	Condensazione in combinazione con uno scrubber a umido con olio minerale	I vapori di esano vengono portati a una temperatura inferiore al loro punto di rugiada in modo da farli condensare. L'esano non condensato viene assorbito in uno scrubber utilizzando olio minerale come liquido di scrubbing per il recupero successivo.					
	d	Separazione di fase gravitazionale in combinazione con la distillazione	L'esano non disciolto viene separato dalla fase acquosa attraverso un separatore di fase gravitazionale. Qualsiasi residuo di esano viene					

			eliminato per distillazione riscaldando la fase acquosa fino a circa 80–95 °C		
	Tabella 22 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le perdite di esano derivanti dalla lavorazione e raffinazione di semi oleosi				I valori attualmente raggiunti sono prossimi ai BAT AEL indicati in considerazione della modalità di lavoro intermittente: 0,7 kg/ton per la soia 0,9 kg/ton per il girasole Viene prescritto l'adeguamento entro ottobre 2026
	Parametro	Tipo di semi o fagioli lavorati	Unità	BAT-AEL (media annua)	
	Perdite di esano	Semi di soia	kg/tonnellata di semi o fagioli lavorati	0,3-0,55	
		Semi di colza e di girasole		0,2-0,7	

11. CONCLUSIONI SULLE BAT PER BEVANDE ANALCOLICHE E NETTARI/SUCCHI PRODOTTI DA ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI – NON PERTINENTI
12. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI AMIDI – NON PERTINENTI
13. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO – NON PERTINENTI

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A. è autorizzato a svolgere presso lo stabilimento sito in via Ettore Majorana, 19 nel Comune di San Giorgio di Nogaro, l'attività di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006. definita come:

“Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: (omissis) 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”.

L'attività è autorizzata per una capacità produttiva giornaliera pari a 1000 Mg/giorno di prodotti finiti (farine e olii).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punti di emissione E20a, E20b, (medi impianti di combustione esistenti alimentati a gas naturale PTN 9,65MW cad.)	
Inquinante	Valore limite
Ossidi di azoto	200 mg/Nm ³
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.	

Punti di emissione E19 (medio impianto di combustione esistenti alimentati a gas naturale PTN 1,1MW)		
Inquinante		Valore limite
Ossidi di azoto	fino al 31 dicembre 2029	350 mg/Nm ³
	A partire dal 1 gennaio 2030	250 mg/Nm ³
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.		

Punti di emissione	
E1a (aspirazione fossa scarico sementi secco), E1b (aspirazione fossa scarico sementi secco)	
E2 (prepulitura), E3a (aspirazione fossa scarico seme verde), E3b (aspirazione fossa scarico seme verde)	
E5a (aspirazione fossa scarico germe di mais), E5b (aspirazione fossa scarico germe di mais)	
E7 (aspirazione, pulizia e macinazione)	
E24, E25 (impianto di separazione),	
E26 (impianto di separazione/raffreddamento)	
Inquinante	Valore limite
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	5 mg/Nm ³

Punti di emissione	
E4a (essiccatoio), E4b (essiccatoio), E4c (essiccatoio)	
E6 (essiccazione germe di mais)	
Inquinante	Valore limite
Ossidi di azoto	250 mg/Nm ³
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	10 mg/Nm ³

Punti di emissione	
E23 (impianto di separazione (DMX)), E27 (impianto di separazione),	
Inquinante	Valore limite
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	10 mg/Nm ³

Punti di emissione	
E10a (Flaker, feeling, system expander), E10b (Flaker, feeling, system expander),	
Inquinante	Valore limite
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	10 mg/Nm ³

Punti di emissione	
E9 (riscaldamento coker),	
Inquinante	Valore limite
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	10 mg/Nm ³

Punti di emissione	
E11a (raffreddatore), E11b (essiccatore), E12 (estrattore)	
Inquinante	Valore limite
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	10 mg/Nm ³

Punto di emissione	
E16 (scissione paste saponose)	
Inquinante	Valore limite
Fosfati espressi come acido fosforico	5 mg/Nm ³

Punti di emissione associati a silos	
E15 (silo stoccaggio terre decoloranti), E13 (silo stoccaggio scarti e buccette), E14 (silo carico farine)	
Inquinante	Valore limite
Polveri totali BAT-AEL (BAT 31 tab.21)	10 mg/Nm ³
<p>Per i punti di emissione (E13, E14, E15), poiché, date le modalità di emissione intermittente e la configurazione dei condotti, non risulta possibile rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 15259, il rispetto dei valori limite di emissione è assicurato dal Gestore che deve eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria secondo le tempistiche previste dal costruttore al fine di mantenere gli impianti di abbattimento in perfetta efficienza in modo tale da garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%</p>	

Emissioni di COV

L'attività svolta nello stabilimento rientra tra quelle individuate al punto 11, parte II, ALLEGATO III ALLA PARTE QUINTA del D.lgs 152/2006 (11. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.)

Si applicano i seguenti valori limite di emissione:

Punti di emissione	attività	lavorazione	Valore limite emissione totale	
E11a (raffreddatore),	Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	ricino	3,0 kg/tonn	
		altri semi e altre sostanze vegetali	3,0 kg/tonn	
E11b (essiccatore)	raffinazione di olio vegetale (>10)	tutti i processi di frazionamento ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall'olio).	1,5 kg/tonn	
E12 (estrattore)		demucillaginazione.	4 kg/tonn	
			Prima dell'adeguamento- fino al 31/10/2026 (Allegato III alla parte V del D.lgs 152/06)	Dopo l'adeguamento- dal 1/11/2026 (BAT-AEL Tabella 22 BAT 32)
		colza	1,0 kg/tonn	0,7 kg/tonn
		semi di girasole	1,0 kg/tonn	0,7 kg/tonn
		semi di soia (frantumazione normale)	0,8 kg/tonn	0,55 kg/tonn
		semi di soia (fiocchi bianchi)	1,2 kg/tonn	

Prescrizioni:

1. ai fini dell'adeguamento ai BAT-AEL previsto dalla BAT 32, entro il 30 giugno 2025, il Gestore deve provvedere alla realizzazione della modifica al lavaggio dei gas provenienti dalla fase di desolventizzazione delle farine;
2. entro il 31 ottobre 2025, il Gestore deve provvedere all'installazione di un nuovo tappeto filtrante per l'estrattore.
3. Entro 30 giorni dalla realizzazione dei succitati interventi il Gestore ne deve dare comunicazione alla Regione, ad ARPA FVG, al Comune e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente.

Piano Gestione Solventi

Il piano di gestione solventi deve essere elaborato dal Gestore almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile), deve contenere i dati relativi al consumo di solventi annuo, alla quantità di semi lavorata e deve riportare il consumo di solventi per ciascuna tipologia di semi trattata.

Nel piano gestione solventi dovranno inoltre essere indicati i periodi in cui l'impianto ha operato in condizioni diverse da quelle di "normale esercizio", come:

- Fermata impianto per manutenzioni o per bonifica reparto estrazione;
- Cambi di lavorazione (es. passaggio da seme di soia a seme di girasole);
- Altre condizioni anomale di esercizio.

Il piano di gestione solventi deve essere trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno solare, alla Regione, al Comune e all'Azienda sanitaria competente per territorio.

PRESCIZIONI GENERALI

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Entro 3 mesi dalla data di ricevimento del decreto di riesame AIA il Gestore deve trasmettere alla Regione la documentazione grafica quotata in pianta e prospetto dalla quale si evinca, in modo chiaro, l'adeguamento di tutti i punti di emissione in atmosfera ai disposti di UNI EN 15259:2008 e linee guida "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 19.07.19, disponibili sul sito dell'Agenzia. In tutti i punti di emissione dovranno essere installate prese per l'energia elettrica nei pressi delle aree di lavoro per l'effettuazione dei campionamenti.
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
3. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
4. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
5. i punti di emissione in atmosfera devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica richiamando la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di riesame AIA;
6. se è prevista l'installazione di un dispositivo di raddrizzamento del flusso nel condotto di emissione, deve essere dimostrata la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008, In particolare deve essere dimostrato che il flusso nel piano di campionamento abbia i seguenti requisiti:
 - a. la direzione del flusso del gas deve avere un angolo inferiore a 15° rispetto a quella dell'asse del condotto;

- b. assenza di flussi negativi;
- c. il flusso all'interno del condotto deve avere una velocità minima che dipende dal sistema di misura utilizzato (per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5Pa);
- d. un rapporto tra velocità massima e minima del gas inferiore a 3:1;

SCARICHI IDRICI

E' autorizzato lo scarico, identificato come scarico A, con recapito in rete fognaria separata di via Majorana, afferente al depuratore centralizzato c/o Z.I. Aussa Corno in comune di San Giorgio di Nogaro.

LIMITI DI EMISSIONE:

Le acque reflue industriali dello scarico A devono essere conformi ai limiti di emissione indicati in Tabella 3, All. 5 Parte III, del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico in rete fognaria, con la concessione delle deroghe indicate nella seguente tabella:

COD	1800 mg/L
BOD5	1200 mg/L
Grassi e olii animali e vegetali	60 mg/L
Fosforo totale (come P)	30 mg/L
alluminio	5 mg/L
solforati	1500 mg/L

pozzetto di controllo:

il punto di misurazione per il rispetto dei limiti di emissione dello scarico A dovrà essere individuato da un nuovo pozzetto di prelievo campioni da installare nel rispetto di quanto disposto al paragrafo "Prescrizioni realizzative", in sostituzione dell'esistente pozzetto individuato come punto di consegna alla rete fognaria.

portata dello scarico A:

Qmax 30 m³/h nella configurazione attuale dell'impianto di depurazione chimico-fisico, 35 m³/h in relazione alla portata nominale dell'impianto – Qm 25 m³/h per un volume stimato pari a circa 200.000 m³/anno (operatività 330 giorni/anno, h 24).

approvvigionamento idrico:

assicurato da un pozzo artesiano, per usi potabili ed industriali.

misurazione di portata:

misuratore di portata elettromagnetico dello scarico A collocato in corrispondenza del pozzetto di controllo.

Prescrizioni realizzative

- a) Entro 120 giorni dalla data di ricevimento del decreto di riesame AIA, il Gestore deve installare un idoneo pozzetto da identificare come "pozzetto di controllo" (punto di misurazione per il rispetto dei limiti di emissione dello scarico A), in posizione accessibile in modo permanente ed in condizioni di sicurezza; il vano di campionamento del pozzetto dovrà essere adeguato per l'esecuzione di prelievi medi mediante campionatore automatico.

- b) Entro 30 giorni dalla realizzazione, il Gestore deve comunicare l'avvenuta installazione del pozzetto di controllo, allegando: documentazione fotografica attestante la collocazione ed il vano interno di campionamento – sezione longitudinale del pozzetto con relativi dati dimensionali – aggiornamento del layout planimetrico della rete di scarico dell'installazione con la corretta indicazione del punto di consegna e del pozzetto di controllo dello scarico A (revisione dell'elaborato grafico "Allegato 11 – Planimetria dell'impianto con rete acque reflue industriali").
- c) Entro 150 giorni dalla data di ricevimento del decreto di riesame AIA il Gestore deve installare un sistema per la registrazione degli episodi di arresto dell'impianto di depurazione e della loro durata, con la conservazione dei dati per almeno 1 anno a disposizione degli organi di controllo.

Prescrizioni

- 1) ai fini della conformità dell'insediamento al Capo II "Norme in materia di acque meteoriche di dilavamento" delle "Norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque", le acque meteoriche di dilavamento originate dall'area di rifornimento dei veicoli devono essere assoggettate alla precauzione di 1^ pioggia o a modalità gestionali almeno di pari efficacia, l'eventuale scarico deve avvenire nella fognatura pubblica.
- 2) Entro 150 giorni dalla data di ricevimento del decreto di riesame AIA il Gestore deve trasmettere alla Regione una planimetria aggiornata della rete delle acque meteoriche 'as built' ed un'eventuale nuova proposta di Piano di monitoraggio e controllo (Tabella "Sistemi di depurazione"), qualora in seguito ai rilievi effettuati si riscontri la presenza di presidi ambientali attualmente non indicati che necessitino di controlli di funzionalità.
- 3) i flussi costituenti lo scarico A, l'effluente in uscita dal trattamento chimico-fisico ed i reflui degli impianti tecnologici devono essere singolarmente campionabili;
- 4) in caso di versamenti/fuoriuscite accidentali di sostanze fluide, solide o pulverulente non ammesse sulle superfici scolanti dell'impianto, il Gestore dovrà attuare gli interventi finalizzati a circoscrivere lo spandimento, rimuovere l'inquinante con idonei mezzi, ripristinare le condizioni di pulizia delle superfici interessate, secondo la procedura adottata;
- 5) le superfici scolanti non connesse allo scarico A devono essere utilizzate esclusivamente per logistica di produzione, transito e parcheggio veicoli e comunque per attività che non comportano il rischio di dilavamento di sostanze inquinanti per effetto del dilavamento meteorico;
- 6) il Gestore deve adottare opportune istruzioni operative per il personale addetto finalizzate alle attività consentite sulle superfici scolanti sui diversi settori dell'impianto, all'attuazione delle procedure di monitoraggio/pulizia e di intervento in caso di versamenti e/o di situazioni di emergenza connesse allo scarico A;
- 7) il Gestore deve verificare la funzionalità del misuratore di portata dello scarico A, segnalando per iscritto a CAFC S.p.A. eventuali guasti/blocchi o sostituzioni;
- 8) il Gestore deve trasmettere a CAFC S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione dei volumi annuali scaricati in rete fognaria, desunti dalle letture del misuratore di portata dello scarico A.

RIFIUTI

In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

BAT

ai fini dell'adeguamento alla BAT 1, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del decreto di riesame AIA il Gestore deve adottare un sistema di Gestione ambientale conforme alla BAT 1 completo di:

- a. un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13);
- b. un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15);
- c. un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2);
- d. un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a).

Entro 30 giorni dall'adozione del SGA il Gestore ne deve dare comunicazione alla Regione, ad ARPA FVG, al Comune e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente.

RUMORE

1. il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

GUASTO, AVVIO E FERMATA

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione, ARPA FVG e CAFC s.p.a. e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 smi, che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 s.m.i per le emissioni in atmosfera.

ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, opportunamente identificati secondo quanto riportato nella documentazione tecnica presentata per l'istruttoria:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico
- f) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee.

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

SCELTA DEI METODI ANALITICI

ARIA

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG [Elenco metodiche analitiche da utilizzare per il campionamento e le analisi delle emissioni industriali - ARPA FVG/](#) o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

ACQUE

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali

informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013. Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURAZIONI IN REGIME DI AUTOCONTROLLO

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

MODALITÀ E FREQUENZA DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento

ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

ARIA

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab.1 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione					Frequenza controllo		Metodi
	E1a	E2	E3a	E4a	E5a	continuo	discontinuo	
	E1b	prepulitura	E3b	E4b	E5b			
	aspirazione fossa scarico seme secco		aspirazione fossa scarico seme verde	E4c essiccatoio	aspirazione fossa scarico germe di mais			Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici" ARIA
Polveri Totali	x	x	x	x	x		annuale	
NOx				x				

Parametri	Punto di emissione						Frequenza controllo		Metodi
	E6	E7	E9	E10a	E11a	E11b	continuo	discontinuo	
	Essiccatoio germe di mais	aspirazione pulizia e macinazione	riscaldamento cocker	E10b Flacker/feeling system expander	raffreddatore	essiccatore			
NOx	x							annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici" ARIA
Polveri Totali	x	x	x	x	x	x		annuale	
COV					x	x		annuale	

Parametri	Punto di emissione				Frequenza controllo		Metodi
	E12	E16	E19	E20a, E20b	continuo	discontinuo	
	estrattore	scissione paste saponose	Generatore di vapore alimentato a metano	generatore di vapore alimentato a metano			
COV	x					annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici" ARIA
Polveri Totali	x		x*	x		annuale	
Fosfati come H₃PO₄		x				annuale	

NOx			x	x		annuale	
-----	--	--	---	---	--	---------	--

* Da analizzare a partire dal 1 gennaio 2030

Parametri	Punto di emissione			Frequenza controllo		Metodi
	E23 Impianto di Separazione (DMX)	E24 E25 E27 Impianto di separazione	E26 Impianto di separazione/ raffreddamento	continuo	discontinuo	
Polveri Totali	x	x	x		annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici" ARIA

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1a E1b E3a E3b E5a E5b	Filtro a maniche	componenti strutturali/elettriche/meccaniche	Controllo generale Verifica evidenze di usura Pulizia	Annuale / in fermata	registro
		maniche filtranti	Verifica stato	Ogni 600 ore*	
			Sostituzione	Al bisogno	
E2	Filtro a maniche	componenti strutturali/elettriche/meccaniche	Controllo generale Verifica evidenze di usura Pulizia	Annuale / in fermata	
		maniche filtranti	Sostituzione	Ogni 5200 ore*	
E4a E4b E4c E6	Depolveratore	componenti strutturali/elettriche/meccaniche	controllo generale pulizia	Annuale / in fermata	
E9 E23 E27	Ciclone	componenti strutturali/elettriche/meccaniche	controllo generale verifica evidenze di usura pulizia	Annuale / in fermata	
E10a E10b E11a	Ciclone	componenti strutturali/elettriche/meccaniche	controllo generale verifica evidenze di usura pulizia	Annuale / in fermata	
	Scrubber a umido	componenti strutturali/elettriche/meccaniche	Pulizia Verifica stato di conservazione Verifica evidenze di usura		

		sistema di reintegro soluzione	Funzionalità	
E12	Scrubber a umido (olio)	componenti strutturali/elektriche/meccaniche	Pulizia Verifica stato di conservazione Verifica evidenze di usura	Annuale / in fermata
		soluzione	Controllo	Semestrale
			Sostituzione	A necessità
E13 E14 E15	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Sostituzione	biennale
E16	Scrubber a umido	componenti strutturali/elektriche/meccaniche	Pulizia Verifica stato di conservazione Verifica evidenze di usura	Annuale/in fermata
		sistema di reintegro soluzione	Funzionalità	In continuo* trimestrale
E23	Ciclone	- componenti strutturali	verifica pulizia	mensile
E7 E24 E25 E26	Filtro a maniche	componenti strutturali/elektriche/meccaniche	Pulizia Verifica stato di conservazione Verifica evidenze di usura	Annuale/ in fermata
		maniche filtranti	Verifica funzionalità, rilevazione rottura/usura	Semestrale
			Sostituzione	In continuo**
	Ciclone	componenti strutturali/elektriche/meccaniche	Controllo generale Verifica evidenze di usura Pulizia	Al bisogno
E11b	Filtro a maniche	componenti strutturali/elektriche/meccaniche	controllo generale verifica evidenze di usura pulizia	Semestrale/in fermata
		Maniche filtranti	Verifica stato	Annuale
			sostituzione	Biennale

* controllo continuo a video presidiato e allarmato, senza registrazione ** presenza di pressostato differenziale monitorato

ACQUA

Nella tabella 3 vengono specificati la frequenza del monitoraggio e le metodiche analitiche di riferimento a utilizzare.

Tab.3 – Inquinanti monitorati

Parametri	Scarico A	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	x		trimestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici" ACQUA
Solidi sospesi totali	x		trimestrale	
BOD ₅	x		mensile	
COD	x		trimestrale	
Alluminio	x		trimestrale	
Solfuri (come H ₂ S)	x		trimestrale	
Solfati (come SO ₃)	x		trimestrale	
Solfati (come SO ₄)	x		trimestrale	
Cloruri	x		mensile	
Fluoruri	x		trimestrale	
Fosforo totale	x		trimestrale	
Azoto totale	x		trimestrale	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	x		trimestrale	
Azoto nitroso (come N)	x		trimestrale	
Azoto nitrico (come N)	x		trimestrale	
Grassi e olii animali/vegetali	x		trimestrale	
Idrocarburi totali	x		trimestrale	
Tensioattivi totali	x		trimestrale	
Solventi clorurati	x		trimestrale	
Saggio di Tossicità acuta	x		trimestrale	

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio		Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registraz. dei controlli effettuati
Scarico A	Chimico/ fisico	vasca sollevamento	- pompe - sensori livello			In continuo* - Sensori, componenti elettriche, pompe, valvole	Registro
		serbatoio accumulo	- pompe - sensori livello - misuratore di portata				
		Floculazione Flottazione	- gruppi dosaggio - pompe - Agitatori - pHmetro				
			- saturatore - flussimetri - elettrovalvole - pressostati - livellostati - pompa fanghi - estrattore fango flottato - valvola ricircolo				
		accumulo fanghi	- sensori livello - pompe - misuratore di portata - elettrovalvole				
		disidratazione fanghi	- pompe - mixer - cassone raccolta disidratato				

*controllo continuo a video presidiato e allarmato, senza registrazione

RUMORE

Le misure fonometriche ai ricettori ovvero in postazioni ricettore-orientate ai recettori sensibili, opportunamente georeferenziate, devono essere effettuate entro 6 mesi dall'approvazione delle varianti al PCCA, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, e a fronte di eventuali conclamate segnalazioni di molestie di tipo acustico.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite, opportunamente caratterizzate con l'indicazione degli eventi sonori occorsi, e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab.5 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici.

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Impianto di trattamento acque reflue	- Stato generale impiantistica e strumenti - Stato componenti stadi del trattamento	- Controllo e Manutenzione come tab.4	Registro (annotazione di TUTTI gli interventi di controllo e manutenzione eseguiti sugli impianti, anche a seguito di eventi incidentali, con indicazione intervento e data esecuzione)
Trattamento emissioni in atmosfera	- Stato generale impiantistica - Strumenti controllo	- Controllo e Manutenzione come tab.2	
Impianto antincendio	- Stato generale impiantistica - Sensori - Motogeneratore di emergenza	- Controllo e manutenzione come da normativa vigente - prova periodica	
Aree esterne di deposito	- Ristagni acque/percolato - Eventi incidentali	- Ispezione visiva settimanale responsabili reparto/Pulizia al bisogno	
Aree di movimentazione chemicals	- Integrità pavimentazione ed accessori - Eventi incidentali	- Ispezione visiva settimanale responsabili reparto/Pulizia al bisogno	
Reparto estrazione	- Emissioni fuggitive esano	- Verifica strumentale (metodo termografico o equivalenti) biennale	Report

Tab.6 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Depositi prodotti chimici	Integrità e tenuta Visivo	settimanale	registro	Integrità e tenuta visivo	settimanale	registro
	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione
Depositi rifiuti	Integrità e tenuta contenitori Visivo	settimanale	registro	Integrità e tenuta visivo	settimanale	registro
	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione

Depositi materia prima e prodotto finito	- Integrità e tenuta silos - Integrità e tenuta Chemicals e Oli Visivo	settimanale	registro	Integrità e tenuta Visivo	settimanale	registro
	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata Cisterne Oli	quinquennale	certificazione	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione
Serbatoio gasolio	Integrità e tenuta serbatoio gasolio Visivo	settimanale	registro	Integrità e tenuta visivo	settimanale	registro
	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione	Prova di tenuta a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione
Piping • tubature chemicals • tubature oli	rilievi spessimetrici (CND) o altri controlli pertinenti da parte di ditta specializzata	decennale	certificazione			
Avampozzo	Verifica visiva integrità struttura pozzetto	semestrale	registro			
Superfici pavimentate	Controllo integrità visivo	semestrale	registro	Controllo strumentale integrità a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione

INDICATORI DI PRESTAZIONE

In tabella 7 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del Gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab.7 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumi di energia elettrica: • Frantumazione e raffinazione integrata di semi di colza e/o girasole • Frantumazione e raffinazione integrata di semi di soia	MWh/t olio prodotto	Annuale
Consumo di metano per tonnellata di prodotto finito	Nmc gas/t prodotto finito	Annuale
Scarico acque reflue: • Frantumazione e raffinazione integrata di semi di colza e/o girasole • Frantumazione e raffinazione integrata di semi di soia	mc H2O /t olio prodotto	Annuale
Consumo di solvente per tonnellata di prodotto finito	T solvente/t olio prodotto	Annuale
Perdita di solvente per tonnellata di prodotto finito	kg solvente/t semi lavorati	Annuale
Consumo acqua per tonnellata di prodotto finito	mc H2O /t olio prodotto	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

ALLEGATO D

DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 9-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

L'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 152/2006, stabilisce che possono essere fissati dei valori limite di emissione meno severi dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), nei casi disciplinati dall'Allegato XII-bis, alla Parte II del decreto legislativo medesimo.

Con nota del 4/2/2025 assunta, al protocollo regionale 100015 del 6/2/2025, il Gestore, richiamando il punto f dell'allegato XII-bis, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006 ("è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame"), ha chiesto una **deroga, fino al 31 ottobre 2026** all'applicazione dei BAT-AEL relativo alla BAT 32, previsti alla Tabella 22 "perdite di esano" della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Gestore ha evidenziato che:

- Ha già provveduto a realizzare i seguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni di "perdite di esano", così come riportati nel Cap. 9.2 della Relazione Tecnica in Allegato 4 alla domanda di riesame AIA, quali:
 - efficientamento della colonna di distillazione di esano;
 - revisione toaster;
 - rifacimento delle coibentazioni;
 - revisione torre di raffreddamento del reparto estrazione.
 - Riparazione perdite evidenziate con metodo termografico;
- l'applicabilità dei BAT-AEL è riferita alle condizioni di "normale esercizio";
- le prestazioni attualmente raggiunte dall'impianto in condizioni di normale esercizio relative alle perdite di esano sono:
 - 0,70 kg/ton per la lavorazione della soia;
 - 0,90 kg/ton per la lavorazione del girasole;

Precisa inoltre che per il raggiungimento del limite emissivo imposto dalle BAT AEL è necessario effettuare le seguenti modifiche con il cronoprogramma di seguito esposto:

- modifica al lavaggio dei gas provenienti dalla fase di desolventizzazione delle farine: entro giugno 2025;
- installazione nuovo tappeto filtrante per l'estrattore: entro ottobre 2025;

Valutato quanto proposto dal Gestore, è concessa la deroga richiesta e nell'atto autorizzativo vengono imposte le seguenti prescrizioni per la realizzazione degli interventi previsti dal Gestore:

1. entro il 30 giugno 2025, il Gestore deve provvedere alla realizzazione della modifica al lavaggio dei gas provenienti dalla fase di desolventizzazione delle farine;
2. entro il 31 ottobre 2025, il Gestore deve provvedere all'installazione di un nuovo tappeto filtrante per l'estrattore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)

